

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 721

del 30/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

II DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott. Gianmario Brunelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: PIERINA GHILARDI

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- l'art. 113 "Incentivi per funzioni tecniche" del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii:
- i commi 1, 2, 3, 4 e 5-bis del sopra citato art .113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che, testualmente, recitano:
 - ✓ "1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
 - ✓ 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti , di valutazione preventiva dei progetti , di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono a si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
 - ✓ 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori . Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
 - ✓ 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può

essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.”

- ✓ 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
- le indicazioni fornite da Regione Lombardia nell'allegato 1 della DGR XI/2672 del 16.12.2019;

Ricordato che, ai fini della liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche, è necessario che:

- l'ATS adotti uno specifico regolamento;
- siano accantonate, in apposito fondo vincolato del Bilancio d'esercizio, le relative risorse;

Dato atto che:

- il Regolamento non si applica al personale della Dirigenza;
- il Regolamento è stato trasmesso alle OO.SS. del Comparto, come da documentazione agli atti della UOC Gestione Risorse Umane, ed è stato approvato in data 29.12.2021;
- le risorse per gli anni 2018/2020, risultano accantonate allo specifico conto "Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016" della sezione Beni e servizi, come segue:
 - ✓ anno 2018: € 12.127,56;
 - ✓ anno 2019: € 19.626,00;
 - ✓ anno 2020: € 27.689,00;

Dato atto che la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche avverrà con successivi specifici provvedimenti;

Visto il regolamento all'uopo predisposto composto da n. 25 pagine e n. 18 articoli, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

Vista l'attestazione della dott.ssa Pierina Ghilardi nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di Direttore U.O.C. Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario F.F. e Sociosanitario;

D E C R E T A

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il regolamento aziendale recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss..mm.ii. per contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il regolamento è composto da n. 25 pagine e n. 18 articoli;
- 3) di dare atto che le OO.SS. del Comparto, come da documentazione agli atti della UOC Gestione Risorse Umane, hanno approvato l'allegato regolamento in data 29.12.2021;
- 4) di dare atto che il presente regolamento non si applica al personale della Dirigenza;
- 5) di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore dalla data del presente provvedimento;
- 6) di dare atto che, dall'entrata in vigore del presente regolamento, cesseranno di avere efficacia i precedenti regolamenti delle ex ASL di Cremona e Mantova, sull'argomento;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Agenzia;

- 8) di dare atto che la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche avverrà con successivi specifici provvedimenti;
- 9) di disporre, a cura dell'UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino



REGOLAMENTO AZIENDALE
RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER
LE FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E
SS.MM.II.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI

Approvato con Decreto n. _____ del _____



Sommarario

PREMESSE	3
PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI	4
ARTICOLO N. 1 - OGGETTO E FINALITA'	4
ARTICOLO N. 2 - DEFINIZIONI GENERALI E PRINCIPI	5
ARTICOLO N. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ARTICOLO N. 4 - FONDO INCENTIVANTE	6
ARTICOLO N. 5 - ACCANTONAMENTO NEL FONDO INCENTIVANTE	7
ARTICOLO N. 6 - CORRELAZIONE DELL'INCENTIVO CON INDENNITÀ STIPENDIALI E ALTRE MISURE INCENTIVANTI.....	8
PARTE II – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	8
ARTICOLO N. 7 - CRITERI E PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DEL FONDO ..	8
ARTICOLO N. 8 - SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL'INCENTIVO	16
ARTICOLO N. 9 - COMPATIBILITÀ' E LIMITI DI IMPIEGO.....	18
ARTICOLO 10 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E CRITERI PER LA SCELTA	18
ARTICOLO N. 11 - FORMAZIONE DEL PERSONALE E ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI TECNICHE	19
ARTICOLO N. 12 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI.....	19
ARTICOLO N. 13 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO A GRAVARE SUL FONDO.....	19
ARTICOLO N. 14 - ACCERTAMENTO PREVENTIVO ALL'EROGAZIONE DELLE SOMME	21
ARTICOLO N. 15 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	23
ARTICOLO N. 16- APPLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.....	24
PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI	24
ARTICOLO N. 17 - NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO.....	24
ARTICOLO N. 18 - PUBBLICAZIONE.....	25

PREMESSE

Il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di seguito "Codice dei contratti" prevede all'art. 113 una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente disciplina, ora abrogata.

I commi 1, 2, 3 e 4 del sopra citato art. 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. testualmente recitano:

“1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono a si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2.



Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.”

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO N. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative e delle indicazioni fornite da Regione Lombardia con DGR XI/2672 del 16/12/2019 - Sub Allegato n.1, disciplina le modalità e i criteri per:

- a) la costituzione del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) la ripartizione, corresponsione e liquidazione della quota dell'ottanta per cento del fondo di cui alla precedente lett. a) a beneficio di dipendenti dell'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana o di altre Pubbliche Amministrazioni che, in base a specifico atto d'individuazione, abbiano svolto mansioni di natura tecnico-amministrativa e che, in forza delle disposizioni del presente Regolamento, abbiano maturato il diritto all'erogazione di incentivi economici;
- c) l'impiego della quota del venti per cento del fondo di cui alla lett. a) del presente articolo, eventualmente incrementata nei casi previsti nel presente Regolamento, a finanziamento di iniziative volte all'acquisto di beni, servizi, strumentazioni e tecnologie funzionali al migliore e più efficiente svolgimento delle attività istituzionali degli uffici dell'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana nonché a finanziamento di corsi e tirocini formativi per il relativo personale.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori e dei servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.



ARTICOLO N. 2 - DEFINIZIONI GENERALI E PRINCIPI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per "**Codice dei contratti pubblici**" il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- per "**Agenzia**" o per "ATS" l'ATS della Val Padana;
- per "**RUP**" il Responsabile Unico del Procedimento;
- per "**DL**" il Direttore dei Lavori;
- per "**DEC**" il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- per "**Gara**" qualsiasi procedura sia essa ad evidenza pubblica o negoziata di aggiudicazione e/o di affidamento di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
- per "**Lavori, servizi e forniture**", i contratti pubblici disciplinati dal Codice ed ivi classificati a seconda del rispettivo oggetto;
- per "**Fondo**" o "**Fondo incentivante**", il fondo di cui all'art. 113, commi 2 del Codice e all'art. 1, comma 1, lett. a), del presente Regolamento;
- per "**Dirigente competente**", il dirigente dell'unità organizzativa dell'Agenzia competente all'acquisizione del lavoro, servizio o fornitura che dà luogo all'accantonamento nel fondo e all'erogazione dell'incentivo;
- il Collaudatore/i e gli altri soggetti incaricati delle funzioni / attività elencate nell'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture.
- i collaboratori dei soggetti di cui ai punti precedenti con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

ARTICOLO N. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il fondo incentivante di cui al comma 2 del citato art. 113 del Codice è costituito dalla percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, con riguardo alle gare di lavori e di servizi e forniture (con esclusione dei contratti di concessione), da ripartire, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 del citato art. 113, nonché tra i loro collaboratori.

Il presente Regolamento si applica anche ai lavori, ai servizi e forniture che vengono acquisiti attraverso le Centrali di Committenza Aria SpA o Consip SpA.

Il Regolamento si applica altresì, con effetti retroattivi, alle attività e funzioni di cui al precedente comma inerenti ad appalti di lavori, forniture e servizi per i quali il relativo bando, avviso o lettera di invito o provvedimento di adesione siano stati rispettivamente pubblicati, trasmessi o adottati dal 1° gennaio 2018, a condizione che sia stato effettuato l'accantonamento delle necessarie risorse finanziarie.



Ai sensi dell'art. 113, comma 2, gli incentivi in argomento sono riconosciuti per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività:

- di programmazione della spesa per investimenti, intesi come approvvigionamenti in genere (fase di programmazione);
- di valutazione preventiva dei progetti;
- di predisposizione e di controllo delle procedure di gara (fase di affidamento);
- di esecuzione dei contratti pubblici (fase di esecuzione);
- di RUP;
- di direzione dei lavori;
- di direzione dell'esecuzione;
- di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, dei tempi e costi prestabiliti.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, non rientrando nelle funzioni incentivabili:

- la progettazione;
- il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
- le fattispecie espressamente enunciate ai sensi dell'art.1, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;
- le procedure ad affidamento diretto, senza procedura comparativa;
- le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando quando i lavori, le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un operatore (art. 63 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016);
- le proroghe e i rinnovi contrattuali;
- l'adesione a gare già aggiudicate per le quali non sia stata prevista la costituzione del fondo nel quadro economico;
- le procedure il cui valore sia inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;
- le concessioni;
- i contratti esclusi dall'ambito del codice appalti;
- i lavori di manutenzione ordinaria di qualsiasi importo.

ARTICOLO N. 4 - FONDO INCENTIVANTE

È costituito il fondo di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del presente Regolamento ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4 del Codice ed esso è destinato:

- in misura pari all'ottanta per cento, alla corresponsione dell'incentivo di cui al successivo art. 13;

- in misura pari al venti per cento, incrementata degli importi corrispondenti all'incentivo non erogabile ai dipendenti di qualifica dirigenziale e agli altri dipendenti nei casi previsti dal presente Regolamento, al finanziamento di iniziative, attività ed acquisizioni di cui al successivo art. 11.

Gli indicati limiti percentuali si applicano alle somme accantonate per ciascun appalto di lavori, forniture e servizi che, ai sensi del presente Regolamento, dà luogo ad accantonamento.

Ai sensi dell'art. 113, comma 4, primo periodo del Codice, gli appalti beneficiari di finanziamenti europei e di altri finanziamenti a destinazione vincolata danno luogo ad accantonamento nel fondo limitatamente alla sola quota di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del presente Regolamento.

ARTICOLO N. 5 - ACCANTONAMENTO NEL FONDO INCENTIVANTE

In caso di appalti relativi a servizi o forniture, l'accantonamento del fondo avviene esclusivamente nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

L'accantonamento degli importi nel fondo, inclusivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia, esclusa IRAP, avviene - tenendo conto dell'entità dei lavori, servizi e forniture e del grado di complessità delle relative procedure – nel rispetto delle disposizioni che seguono nonché con le modalità e nei limiti indicati nelle successive parti seconda e terza, alternativamente applicabili nei casi di appalti di lavori o di forniture e servizi.

Per ogni lavoro, fornitura o servizio l'importo oggetto di accantonamento non può superare il due per cento della cifra d'appalto posta a base di gara, IVA esclusa, comprensiva degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

La quantificazione degli importi da accantonare nel fondo è effettuata nella deliberazione di indizione delle gare ovvero nella determinazione o deliberazione di presa d'atto in caso di procedure condotte da altre AA.TT.SS. mandatarie e/o di adesione dell'Agenzia a convenzioni ARIA o Consip.

Esse vengono:

- determinate applicando all'importo dei servizi o della fornitura a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA di legge, le percentuali e i moltiplicatori indicati nelle Tabelle riportate all'articolo 7 per classi di importo e gradi di complessità degli affidamenti;
- determinate applicando all'importo dei lavori a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA di legge, le percentuali e i moltiplicatori indicati nelle Tabelle riportate all'articolo 7 per classi di importo e gradi di complessità degli affidamenti;
- destinate nella misura dell'ottanta per cento (80%) alla corresponsione dell'incentivo di cui al successivo art. 13 nonché, nella rimanente misura del venti per cento (20%), incrementata degli importi dell'incentivo non erogabili ai dipendenti di qualifica dirigenziale e agli altri dipendenti nei casi previsti dal presente Regolamento, al finanziamento di iniziative, attività ed acquisizioni di cui al comma 4 dell'art 113 del D. Lgs 50/2016.

ARTICOLO N. 6 - CORRELAZIONE DELL'INCENTIVO CON INDENNITÀ STIPENDIALI E ALTRE MISURE INCENTIVANTI

Al fine di evitare eventuali “duplicazioni” delle voci incentivanti, in linea con quanto indicato al Sub Allegato 1 della DGR XI/2672 del 16.12.2019, nell’ottica di raggiungere il giusto temperamento tra il ricorso allo straordinario, quale strumento di ordine generale di compensazione del maggior impiego richiesto al dipendente per il raggiungimento degli obiettivi in termini di volumi e qualità dell’attività istituzionale, e l’incentivo per funzioni tecniche, le ore eccedenti effettuate per lo svolgimento dell’attività in parola, dovranno essere rilevate e motivate con specifica causale “svolgimento attività art. 113” e non potranno essere remunerate a titolo di ore straordinarie poiché già ricomprese nel pagamento dell’incentivo per funzioni tecniche.

Al personale che ha ricoperto una funzione incentivante ai sensi del presente regolamento in una qualsiasi procedura per l’acquisizione di un lavoro, servizio o fornitura non verrà erogata alcuna quota di incentivo se, al 31.12 dell’anno di competenza della prestazione, non disporrà dell’eccedenza oraria necessaria corrispondente all’incentivo economico.

L’incentivo per funzioni tecniche verrà remunerato con le seguenti tariffe standard:

- € 25,00/h per A, B, BS;
- € 30,00/h per C, D, DS;

nel limite dello stanziamento approvato per ogni singolo appalto.

Per il periodo 2018-2021, in deroga al principio di competenza, il personale interessato dal pagamento degli incentivi per funzioni tecniche dovrà avere le ore eccedenti, alla data di liquidazione degli stessi, indicativamente prevista entro il 30.06.2022.

L’indennità di funzione è compatibile con il riconoscimento dell’incentivo ex art. 113 disciplinato dal precedente regolamento.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai dipendenti titolari di incarichi di funzione che percepiscono, oltre al trattamento economico fondamentale, le retribuzioni di posizione e di risultato afferenti alle proprie mansioni.

Lo svolgimento delle prestazioni remunerate con gli incentivi dell’art. 113, deve avvenire nell’ambito dell’orario di lavoro.

Trattandosi di funzioni tecniche volte ad accrescere l’efficienza della spesa pubblica, attraverso il ricorso a professionalità interne, viene derogato, in via eccezionale, il principio di onnicomprensività della retribuzione.

PARTE II – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ARTICOLO N. 7 - CRITERI E PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DEL FONDO

I criteri e le percentuali per la determinazione dell’ammontare del fondo vengono individuati secondo le disposizioni appresso indicate.

Criteria per la determinazione del fondo:

La valorizzazione del fondo matura solo per procedure di gara effettuate con modalità comparativa per importi superiori a € 40.000,00 IVA esclusa.

Si ritengono esclusi dall'applicazione dell'incentivo:

- gli acquisti, anche effettuati con procedura comparativa, per importi fino a € 40.000,00 IVA esclusa (rientrano in tale fattispecie anche le adesioni a gare aggregate e/o convenzioni centralizzate ARIA/Consip per importi complessivi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa). Ciò anche con la finalità di evitare il ricorso indiscriminato al frazionamento delle forniture/dei servizi;
- gli acquisti effettuati in assenza di una procedura comparativa;
- gli acquisti di beni o servizi per i quali non sia nominato il Direttore dell'Esecuzione;
- i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando quando le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un operatore economico;
- i contratti di concessione;
- le proroghe e rinnovi di contratti soggetti all'applicazione del Codice;
- le procedure di affidamento diretto;
- i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria privi di particolare complessità e, nello specifico, attuabili senza preventiva progettazione.

Il fondo si costituisce:

- per le gare autonome (a livello di singola azienda): al momento della pubblicazione del bando (per acquisti di valore superiore alla soglia comunitaria) o del lancio della procedura sulle piattaforme telematiche di negoziazione Sintel/MEPA (per acquisti di valore compreso tra € 40.000,00 e la soglia comunitaria);
- per le gare aggregate: per la quota parte dell'ATS al momento della pubblicazione del bando e/o del lancio della procedura sulle piattaforme Sintel/MEPA se l'Agenzia riveste il ruolo di azienda capofila; qualora invece l'ATS rivesta il ruolo di "azienda aggregata", al momento dell'adesione per la quota parte di propria competenza;
- per le gare ARIA SpA o CONSIP SpA: al momento dell'adesione da parte dell'ATS alla convenzione centralizzata.

In caso di procedure inerenti l'acquisizione di beni e servizi finanziate dalla Comunità Europea o con altri finanziamenti a destinazione vincolata, il fondo è ridotto del 20% destinato ad investimenti, non essendo applicabile a dette procedure il comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii..

Eventuali varianti in corso d'opera, in aumento o diminuzione, ovvero interventi supplementari, il cui valore rientri nel quadro economico posto a base di gara, non comportano rimodulazioni dell'ammontare complessivo del fondo.

Eventuali varianti in corso d'opera ovvero interventi supplementari, il cui valore non sia ricompreso nel quadro economico posto a base di gara, possono comportare rimodulazioni dell'ammontare complessivo del fondo solo ove tali interventi, a modifica del progetto originario, siano autorizzati da Regione Lombardia.

Nell'ipotesi in cui l'intervento sia da qualificare come fornitura con posa in opera, caratterizzato da assemblaggio/completamento del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita alla prestazione economica prevalente.

Fasce di importo e percentuali per la determinazione del fondo:

La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base d'asta della correlata procedura di affidamento. Nella Tabella 1 appresso riportata vengono definite le fasce di importo e le percentuali da applicarsi alle stesse (le percentuali della tabella sono già comprensive della quota pari al 20% da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici, ecc., ai sensi del comma 4 dell'art. 113).

Tabella 1: fasce importo dei Servizi e Forniture

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	% da applicare
fino a € 500.000,00	1,0%
da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	
- per la parte fino a € 500.000,00	1,0%
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	0,8%
da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	
- per la parte fino a € 500.000,00	1,0%
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	0,6%
da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00	
- per la parte fino a € 500.000,00	1,0%
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	0,6%
- per la parte da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00	0,4%
oltre 20.000.001,00	
- per la parte fino a € 500.000,00	1,0%
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	0,6%
- per la parte da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00	0,4%
oltre 20.000.001,00	0,0%

Tenuto conto delle vigenti disposizioni normative inerenti l'obbligo di ricorrere in via prioritaria alle procedure centralizzate, sono definiti i coefficienti di pesatura della complessità delle procedure (Tabella 2) con diminuzione delle risorse da destinarsi all'incentivo ex art. 113 valorizzato secondo i seguenti moltiplicatori:

Tabella 2: Grado di complessità delle procedure

Tipologia di procedura di gara	moltiplicatore
Procedure ARIA/CONSIP/Centrali di committenza	1,0 (100%)
Gare aggregate a livello di unione formale d'acquisto	0,7 (70%)
Gare autonome/a livello di singola azienda	0,5 (50%)

Si precisa che, in caso di adesione a convenzioni ARIA/Consip per farmaci e vaccini (categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018), le percentuali indicate nella Tabella 1 saranno ridotte del 50% fino a € 20.000.000,00, in osservanza alle disposizioni fornite da Regione Lombardia con DGR XI/2672 del 16/12/2019 - Sub Allegato 1.

Tabella 1A – Fasce d'importo dei Lavori

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
<u>fino a € 500.000,00</u>	2,00%
<u>da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00</u>	
- per la parte fino a € 500.000,00	2,00%
- per la parte da € 500.000,00 fino a € 1.500.000,00	1,70%
<u>da € 1.500.001 fino a € 5.000.000,00</u>	
- per la parte fino a € 500.000,00	2,00%
- per la parte da € 500.001,00 fino a € 1.500.000,00	1,70%
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	1,50%
<u>da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00</u>	
- per la parte fino a € 500.000,00	2,00%
- per la parte da € 500.000,00 fino a € 1.500.000,00	1,70%
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	1,50%
- per la parte da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00	1,00%



oltre € 20.000.001	
- per la parte fino a € 500.000,00	2,00%
- per la parte da € 500.000,00 fino a €1.500.000	1,70%
- per la parte da € 1.500.001,00 fino a € 5.000.000	1,50%
- per la parte da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00	1,00%
oltre € 20.000.001,00	0,50%

Tabella 2A - Grado di complessità* dei lavori

Categoria - Destinazione funzionale	ID. Opere	Identificazione Delle Opere	Gradi di complessità G	Percentuale ** da applicare
EDILIZIA Residenza	E.05	Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza	0,65	0,65
	E.06	Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.	0,95	0,95
	E.07	Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate.	1,20	1,00
EDILIZIA Sanità, Istruzione, Ricerca	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	0,95	0,95
	E.09	Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi- Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura	1,15	1,00
	E.10	Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria	1,20	1,00
EDILIZIA Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.11	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	0,95	0,95
	E.12	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte	1,15	1,00
	E.13	Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo,	1,20	1,00

		Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese		
EDILIZIA Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite	E.17	Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili	0,65	0,65
	E.18	Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto	0,95	0,95
	E.19	Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.	1,20	1,00
EDILIZIA Edifici e manufatti esistenti	E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95	0,95
	E.21	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004	1,20	1,00
	E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza	1,55	1,00
STRUTTURE Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni	S.01	Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata inferiore a due anni	0,70	0,70
	S.02	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo,—non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative,	0,50	0,50
STRUTTURE Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	0,95
	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	0,90
IMPIANTI Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del	0,75	0,75



		vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio		
	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	0,85
IMPIANTI Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	1,00
	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	1,00
IDRAULICA Acquedotti e fognature	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65	0,65
	D.05	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.	0,80	0,80
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE Sistemi informativi	T.01	Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm.	0,95	0,95
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE Sistemi e reti di telecomunicazione	T.02	Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc. Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.	0,70	0,70

*Riferimento: Tavola Z-1 "Categorie delle opere - parametro del grado di complessità – Classificazione dei servizi e corrispondenze"

**Percentuale da applicare sui coefficienti dei Gradi di complessità G ricondotta

Fasi della procedura di acquisto:

Una volta definito l'importo complessivo del fondo lo stesso deve essere ripartito tra le 3 fasi in cui si articola ogni procedura di acquisto, secondo le percentuali appresso indicate:



Tabella 3 – fasi della procedura

Fasi della procedura	Ripartizione del fondo tra le fasi	Quota della percentuale erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c.4 dell'art. 113 del codice	Accantonamento ex art. 113 c.4 del codice (20%) per investimenti e formazione
Fase 1: fase di programmazione	10% del valore del fondo	8%	2%
Fase 2: fase procedura di affidamento	35% del valore del fondo	28%	7%
Fase 3: fase di esecuzione	55% del valore del fondo	44%	11%

Come indicato nel primo capoverso dell'art. 3 del presente Regolamento, il fondo incentivante di cui al comma 2 del citato art. 113 del Codice è costituito dalla percentuale da applicare all'importo posto a base di gara.

Il fondo si registra a bilancio per competenza:

- sul bilancio dell'anno in cui il bando, la lettera e l'avviso vengono pubblicati si registrano i valori relativi alle fasi 1 e 2 (fase 1- programmazione dei fabbisogni, fase 2- procedura di affidamento);
- la fase 3 (fase 3 - esecuzione) viene ripartita su tutta la durata del contratto;
- per i beni/investimenti diversi dai lavori il valore dell'incentivo non dovrà essere capitalizzato a Stato Patrimoniale con il valore del bene principale;
- per i lavori il valore dell'incentivo deve essere inserito nel quadro economico dell'intervento e capitalizzato a Stato Patrimoniale con il valore del bene.

Per quanto concerne l'importo posto a base di gara e l'imputazione a bilancio si precisa quanto segue:

- Per le gare autonome indette dall' ATS a livello di singola azienda, la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 113 ha come riferimento il valore complessivo della gara (intendendo il fabbisogno della singola azienda non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende) e grava sul bilancio dell'anno della pubblicazione del bando e/o del lancio della procedura al 100% per la fase 1 e la fase 2 e in quota parte, proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3;
- Per le gare aggregate nelle quali l'ATS riveste il ruolo di azienda capofila:



La valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 113, è determinata al momento della pubblicazione del bando e/o lancio della procedura, calcolando l'importo delle fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni e calcolando l'importo della fase 2 sul valore complessivo a base d'asta della procedura, comprensivo degli importi anche delle aziende aggregate (con esclusione di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende);

Il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno della pubblicazione del bando e/o lancio della procedura al 100% per la fase 1 e la fase 2 e in quota parte, proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3;

- Per le gare aggregate nelle quali l'ATS riveste il ruolo di azienda aggregata:

La valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 113, è determinata al momento della presa d'atto degli esiti di gara calcolando l'importo delle sole fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni, in quanto la fase 2 è di competenza della sola azienda capofila; il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno dell'adesione al 100% per la fase 1 e in misura proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3.

- Per le gare ARIA e CONSIP:

La valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 113, è determinata dall'ATS al momento dell'adesione avendo a riferimento il valore del proprio fabbisogno per le sole fasi 1 e 3, in quanto la fase 2 non è di competenza dell'Agenzia. Il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno dell'adesione al 100% per la fase 1 e in misura proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3. Per valore del proprio fabbisogno si intende complessivo di adesione alla singola gara centralizzata anche se effettuata in diverse tranches. Quando l'Agenzia si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, non destina alcuna quota al personale di tale centrale di committenza, in quanto, secondo le disposizioni regionali di cui DGR XI/2672 del 16/12/2019- Sub Allegato n.1, non è possibile accantonare quote per tali attività.

Annualmente, il Servizio Economico Finanziario, confronterà gli accantonamenti disposti nei singoli provvedimenti, con l'assegnazione regionale in sede di bilancio consuntivo, qualora prevista.

ARTICOLO N. 8 - SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL'INCENTIVO

Ferma l'applicazione delle successive del presente regolamento, sono beneficiari dell'incentivo a valere sulla quota del fondo:

- i dipendenti dell'ATS della Val Padana di qualifica non dirigenziale che concorrono, a fini istituzionali, con l'apporto delle proprie capacità e competenza professionale a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Agenzia quale amministrazione aggiudicatrice nell'acquisizione di lavori, servizi e forniture rientranti nella sfera d'interesse dell'Agenzia stessa;

- il personale di qualifica non dirigenziale appartenente ad altre Stazioni Appaltanti che assume incarichi conferiti dall'Agenzia nei casi definiti dal presente regolamento.

Ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell'art. 113, il fondo di cui al presente Regolamento non può essere devoluto a personale con qualifica dirigenziale.

Nel caso in cui una o più attività di cui al comma 2 siano riconducibili a figure dirigenziali, le rispettive quote di incentivo, calcolate sulla base dei parametri fissati nel presente regolamento, possono essere destinate alla parte di fondo indisponibile per il personale, da impiegare nella realizzazione di investimenti tecnologici e formativi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 4.

Nel caso di risorse derivanti da finanziamenti europei e da altri finanziamenti a destinazione vincolata la quota relativa ai dirigenti, ancorché valorizzata, non dà luogo ad accantonamento (comma 4).

I soggetti beneficiari del fondo, di qualifica non dirigenziale sono individuati nei dipendenti dell'ATS che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, come di seguito individuati. I soggetti individuati per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture pubbliche possono partecipare anche contemporaneamente, a più appalti e devono essere designati necessariamente attraverso il criterio della rotazione (ove l'organico lo consenta). Nel caso in cui non siano presenti tutte le professionalità tecniche necessarie tra i dipendenti, il Responsabile unico del procedimento (d'intesa con il Dirigente responsabile dell'assetto competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione del servizio o fornitura) può proporre alla direzione dell'Agenzia il ricorso all'utilizzo di dipendenti di altre Stazioni Appaltanti. Se la proposta è assentita dalla direzione dell'ATS verrà formalizzato apposito accordo tra le amministrazioni interessate. L'Agenzia può, inoltre, formalizzare accordi che prevedano l'utilizzo, da parte di altre Stazioni Appaltanti, di professionalità presenti nell'Agenzia stessa per ricoprire funzioni previste dall'articolo 3.

Elenco dei soggetti, di qualifica non dirigenziale che hanno diritto all'incentivo:

- Coloro che svolgono attività di "Programmazione della spesa" (art. 21 del Codice e disposizioni regionali);
- Coloro che svolgono attività di "Responsabile del procedimento" (art. 31 Codice e Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice);
- Coloro che svolgono attività di "Valutazione preventiva dei progetti (capitolato tecnico)";
- Coloro che svolgono attività di "Predisposizione e controllo procedure di gara" (quali: attività relative all'individuazione della procedura di scelta del contraente più idonea; alla redazione degli atti di gara tra cui bando, disciplinare, lettera invito, alla pubblicità legale; attività eventualmente necessarie per l'espletamento di una procedura in forma aggregata o per adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza; ogni attività svolta dalla pubblicazione del bando fino all'individuazione del contraente, tra cui attività seggio di gara e segreteria commissione di gara, stesura verbali di gara, delibera di aggiudicazione; attività propedeutiche alla stipula del contratto);
- Coloro che svolgono attività di "Supporto tecnico/amministrativo al RUP post stipulazione contratto" (provvedimenti di adesione a convenzioni o di recepimento esito, lettere seguenti queste prime due

attività in assenza della fase 2, gestione fidejussioni, adempimenti Osservatori, reportistica verso soggetti esterni quali ANAC, Ministero della Salute, MEF, Regione, Corte dei Conti; emissioni ordinativi, ricezione merci presso magazzino economico e/o tecnico e/o farmaceutico, liquidazione fatture e verifiche contabili, ecc.);

- Coloro che svolgono attività di "Direzione dei Lavori" ed eventuali assistenti (con nota del RUP);
- Coloro che svolgono attività di "Direzione dell'Esecuzione del contratto";
- Coloro che svolgono attività di supporto/collaborazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, solo se formalmente nominati (con nota del DEC), (attestazione della corretta esecuzione);
- Coloro che svolgono attività di "Collaudo tecnico-amministrativo ovvero Verifiche di conformità/certificato di regolare esecuzione" (a cura del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto).

ARTICOLO N. 9 - COMPATIBILITA' E LIMITI DI IMPIEGO

I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano confluite più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

In assenza di collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività, in base alle attività effettivamente svolte.

Per le finalità di cui al comma precedente, l'Agenzia provvede ad acquisire le necessarie informazioni relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Amministrazioni. Per le medesime finalità l'ATS fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

ARTICOLO 10 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E CRITERI PER LA SCELTA

Il RUP e il DEC/DL sono nominati dal Direttore generale nei decreti adottati per singolo affidamento:

- i R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del Codice appalti, non possono rifiutare l'incarico e sono scelti tra il personale, di livello apicale, della struttura deputata agli acquisti di beni, servizi e lavori (ad oggi UOC Approvvigionamenti e tecnico patrimoniale e UOS tecnico patrimoniale), e dotati di competenze professionali adeguate ai compiti previsti per cui sono nominati;
- i DEC/DL sono individuati dal RUP, ai sensi dell'art. 101 del Codice appalti, previa richiesta della professionalità necessaria al Direttore e/o Responsabile del servizio interessato dalla fornitura/servizio.

Il personale di supporto al RUP e al DEC/DL è nominato dagli stessi con nota interna, agli atti per ogni singola procedura di gara interessata dagli incentivi, nel rispetto delle professionalità presenti e, ove possibile, del principio di rotazione.

La modifica del RUP/DEC richiede un atto/nota a firma del Direttore Generale.

ARTICOLO N. 11 - FORMAZIONE DEL PERSONALE E ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI TECNICHE

A beneficio degli uffici competenti all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'Agenzia, a valere sulla quota del fondo di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del presente Regolamento:

- promuove l'aggiornamento professionale dei dipendenti nell'ambito del piano di formazione del personale, mediante organizzazione o iscrizione a corsi di specializzazione, acquisto di testi e pubblicazioni, abbonamento a riviste specialistiche ecc.;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e dei relativi arredi, di nuove e adeguate strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo;
- promuove l'implementazione di progetti di innovazione rivolti al progressivo utilizzo di metodi e strumenti di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- promuove l'implementazione di banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attiva tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ovvero dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.

Ai fini di cui sopra, il dirigente competente comunica alle unità organizzative aziendali deputate ad adottare le suindicate iniziative ed acquisizioni, le esigenze formative dei dipendenti della propria struttura, nonché il fabbisogno della struttura stessa in termini di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative.

ARTICOLO N. 12 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività o funzioni incentivate ai sensi del presente Regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno partecipato alla loro stesura, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Agenzia, la quale può apporvi o farvi apporre da soggetti terzi le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Gli elaborati possono essere menzionati dai dipendenti che hanno partecipato alla loro stesura ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

ARTICOLO N. 13 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO A GRAVARE SUL FONDO

La ripartizione dell'importo complessivo relativo alla quota di incentivo erogabile al personale (80%) al netto della quota di cui al comma 4 dell'art. 113 (20%), calcolato secondo le modalità di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento, è operata dal RUP secondo le percentuali riportate nella tabella seguente, con la precisazione che vengono stabilite percentuali ad hoc, in caso di partecipazione a progetti regionali, in base ai quali un'ATS acquista e distribuisce per tutte le altre ATS (es. progetto diabetica, vaccini, farmaci in PHT, DM per pazienti diabetici).



Fasi della procedura	Quota della % erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c. 4 dell'art. 113 del codice	Funzione/ attività Rientrante in ogni fase	Ripartizione del valore determinato per singola fase erogabile al personale in % sul valore della fase	
			% esclusi progetti	% per progetti
F1: fase di programmazione	8%	Programmazione della Spesa (RUP)	50%	60%
		Supporto/collaborazione al RUP	50%	40%
F2:fase procedura di affidamento	28%	Responsabile del procedimento (RUP)	30%	40%
		Supporto/ collaborazione al RUP per la valutazione preventiva dei progetti/ documenti di gara	10%	10%
		Supporto/collaborazione al RUP per la predisposizione, controllo ed espletamento procedure di gara	60%	50%
F3: fase di esecuzione	44%	Responsabile del Procedimento (RUP)	5%	15%
		Supporto tecnico/ amministrativo al RUP post stipula contratto	20%	15%
		Direzione dell'Esecuzione/ Direttore Lavori (DEC/D.L.)	40%	43%
		Supporto/ Collaborazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto/D.L. (*)	30%	25%
		Collaudo tecnico-amministrativo ovvero Verifiche di conformità / certificato di regolare esecuzione	5%	2%

(*) In caso di mancata nomina formale dei soggetti a supporto del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la relativa quota prevista nella tabella di cui sopra (30%) sarà assegnata all'attività di Direzione dell'Esecuzione del Contratto/DL, la cui quota diventerà pertanto del 70% (40% + 30%).



ARTICOLO N. 14 - ACCERTAMENTO PREVENTIVO ALL'EROGAZIONE DELLE SOMME

Con provvedimento a contrarre (per le procedure autonome e/o per le procedure aggregate in cui l'ATS svolge il ruolo di capofila) si provvede alla quantificazione delle risorse destinate al fondo incentivi, calcolate secondo le modalità di cui al precedente art. 7 del presente Regolamento.

Con provvedimento di adesione (per le adesioni a convenzioni ARIA/Consip o per la presa d'atto dell'aggiudicazione di procedure in forma aggregata in cui l'ATS svolge il ruolo di azienda aggregata), si provvede alla quantificazione delle risorse destinate al fondo incentivi, calcolate secondo le modalità di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento.

La liquidazione degli incentivi è disposta, almeno annualmente, dal Direttore dell'UOC competente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture e approvata con decreto del Direttore Generale per la quantificazione, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, effettuato di concerto con il RUP.

Nel proporre la liquidazione degli incentivi, il Direttore dell'UOC competente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture a conclusione del contratto, di concerto con il RUP deve effettuare un accertamento preventivo basato sui seguenti principi/criteri:

1. La corresponsione dell'incentivo è subordinata al preventivo e positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti sulla scorta dell'atto di individuazione, eventualmente aggiornato in corso di realizzazione della procedura acquisitiva.
2. Gli incentivi vengono riconosciuti solo in funzione dell'effettiva partecipazione alle funzioni da parte dei soggetti interessati e della loro presenza in servizio. In caso di avvicendamento di più soggetti durante l'iter di gara o nella fase di esecuzione/collaudato/verifica di conformità, gli incentivi sono riconosciuti quota parte a ciascuno.
3. L'accertamento consiste nella verifica che:
 - o tutte le prestazioni siano state svolte senza ritardi e/o senza incremento dei costi d'appalto, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) e 107 (Sospensione) del Codice;
 - o nell'acquisizione dei lavori/prestazioni si siano verificati ritardi o un incremento dei costi imputabili a negligenza o imperizia del dipendente;

L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti designati per l'espletamento della procedura di acquisto del bene/ servizio è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o della rilevanza che l'errore ha avuto sull'affidamento/andamento del servizio o della fornitura. Nello specifico, quindi, il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo nella misura del 10% della quota spettante per ogni 30 giorni di ritardo. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico della procedura, qualora imputabile al personale incaricato, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.



4. Ai fini della decurtazione non rilevano:
- a) quanto al termine di realizzazione delle prestazioni contrattuali, i tempi conseguenti a sospensioni o proroghe per cause legittime;
 - b) gli incrementi di spesa per modifiche di contratti riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 106 del Codice, eccezion fatta per le modifiche derivanti da errori o da omissioni nel progetto di cui al comma 2, lettera b), quarto periodo e ai commi 9 e 10 dell'art. 106 del Codice.
- 5 Nei casi di cui al comma 3, fatta salva la valutazione della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente responsabile dell'unità organizzativa aziendale cui afferisce il dipendente contesta, per iscritto, al dipendente stesso la negligenza e gli errori compiuti e valuta le giustificazioni da questi addotte prima di concludere l'accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo incentivante e incrementano la quota di cui al comma 4 dell'art. 113 del d.lgs 50/2016 e ssmmii;
- 6 Non può essere disposta l'erogazione dell'incentivo al dipendente nel caso venga accertato che questi, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso di aggiudicazione. Qualora l'incentivo sia stato erogato al dipendente, anche in misura parziale, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia estinto, in ogni altro modo consentito dall'Ordinamento;
- 7 Qualora, in corso di esecuzione del contratto di una procedura che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, lo stesso debba essere sospeso (art. 107, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per un periodo superiore a un mese, sono liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione. Le ulteriori prestazioni sono pagabili dopo la conclusione del periodo di sospensione.
- 8 Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che dia luogo all'erogazione dell'incentivo, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto d'appalto, l'incentivo viene erogato in relazione alle prestazioni effettivamente rese fino al momento dell'interruzione, della revoca, dell'annullamento, del recesso o della risoluzione.

Resta inteso che:

- 1) nel caso in cui nell'ambito di una medesima procedura le prestazioni vengano svolte da più soggetti, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo soggetto terrà conto delle attività effettivamente svolte in relazione alle giornate di presenza;
- 2) nel caso in cui un soggetto svolga nell'ambito di una medesima procedura più prestazioni, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte;
- 3) le quote parti del compenso incentivante corrispondenti a:
 - prestazioni non svolte da dipendenti dell'ATS in quanto affidate a personale esterno all'organico aziendale;
 - prestazioni svolte da personale dipendente con qualifica dirigenziale;

- prestazioni per le quali non sia stato effettuato l'accertamento delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti;

incrementano il fondo di cui al comma 4 dell'art. 113.

ARTICOLO N. 15 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Il provvedimento per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmesso dal Direttore dell'UOC competente all'acquisizione dei lavori, dei servizi o delle forniture al Direttore del Servizio Economico Finanziario e al Direttore dell'UOC Risorse Umane, con l'indicazione degli importi spettanti a ciascuno dei dipendenti incaricati.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice l'importo complessivo dell'incentivo erogabile in corso d'anno al dipendente incaricato di funzioni e attività incentivabili ai sensi del presente Regolamento, ancorché riferibili anche ad altre Stazioni Appaltanti, non può superare il cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente stesso, determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione, l'indennità di risultato o di produttività, ove presenti, altre indennità da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti presso altre Stazioni Appaltanti. L'Agenzia acquisisce, in relazione ai propri dipendenti, informazioni riferite ad incarichi conferiti da altre Amministrazioni. Parimenti fornisce alle altre Amministrazioni, in relazione al loro personale, informazioni riferite ad eventuali incarichi svolti per conto di ATS.

Qualora l'incentivo complessivamente spettante al dipendente ecceda la percentuale indicata al comma precedente, l'Agenzia procede alla corresponsione in corso d'anno della sola parte di incentivo compresa nel richiamato limite, demandando l'erogazione della parte residua alla successiva annualità ovvero, in caso di ulteriore eccedenza, anche a quelle susseguenti fino a completo esaurimento dell'incentivo da corrispondere.

Al personale che ha ricoperto una funzione incentivante ai sensi del presente regolamento in una qualsiasi procedura per l'acquisizione di un lavoro, servizio o fornitura non verrà erogata alcuna quota di incentivo se, al 31.12 dell'anno di competenza della prestazione, non disporrà dell'eccedenza oraria necessaria corrispondente all'incentivo economico.

L'incentivo per funzioni tecniche verrà remunerato con le seguenti tariffe standard:

- € 25,00 /h per A, B, BS;
- € 30,00 /h per C, D, DS;

nel limite dello stanziamento approvato per ogni singolo appalto.

Per il periodo 2018-2021, in deroga al principio di competenza, il personale interessato dal pagamento degli incentivi per funzioni tecniche dovrà avere le ore eccedenti, alla data di liquidazione degli stessi, indicativamente prevista entro il 30.06.2022.

Al fine di assicurare il rispetto di tale limite, l'UOC Risorse Umane:

- prima dell'erogazione degli incentivi verifica il trattamento economico lordo del dipendente e, in caso di superamento del limite di reddito previsto, ne dà immediata comunicazione scritta al Direttore della struttura competente per la quantificazione degli incentivi e al dipendente interessato;

- verifica le eventuali autorizzazioni date al dipendente a svolgere funzioni per amministrazioni terze, incentivate a gravare sui fondi di quelle amministrazioni ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e gli incentivi effettivamente erogati da quelle amministrazioni;
- contabilizza gli incentivi percepiti dal dipendente ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 anche corrisposti da altre amministrazioni.

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, si provvederà ad erogare gli incentivi, come da tabelle sopra riportate, tenuto conto dei limiti delle somme riconosciute da Regione per i servizi e le forniture e dei limiti indicati nel quadro economico per i lavori.

ARTICOLO N. 16 - APPLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito (per procedure autonome o procedure aggregate con ATS con ruolo di azienda capofila) ovvero il provvedimento di adesione (per adesioni a convenzioni ARIA/Consip o adesioni a procedure aggregate con ATS con ruolo di azienda aggregata), sono stati rispettivamente pubblicati/trasmessi o adottati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento stesso.

Inoltre, il presente Regolamento si applica alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito (per procedure autonome o procedure aggregate con ATS con ruolo di azienda capofila) ovvero il provvedimento di adesione (per adesioni a convenzioni ARIA/Consip o adesioni a procedure aggregate con ATS con ruolo di azienda aggregata), sono stati rispettivamente pubblicati/trasmessi o adottati dal 1° gennaio 2018, a condizione che sia stato effettuato l'accantonamento delle risorse necessarie e nei limiti delle somme riconosciute da Regione.

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO N. 17 - NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Qualora il presente Regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili; diversamente, esso deve essere modificato, seguendo la procedura di legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, a modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Per quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento si fa riferimento al D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.



ARTICOLO N. 18 - PUBBLICAZIONE

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS Val Padana.

A decorrere dalla predetta data è abrogata la previgente disciplina aziendale relativa all'oggetto del presente Regolamento.

Il presente Regolamento viene pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dell'ATS Val Padana e resta permanentemente pubblicato sul sito internet dell'Azienda (www.ats-valpadana.it) - Sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti".